

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2665

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relativa all'ordinamento degli uffici degli addetti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della difesa ivi destinato

*Presentato il 13 marzo 1985*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 27 dicembre 1973, n. 838, all'articolo 2 ha disciplinato la composizione degli uffici degli addetti militari italiani all'estero; sono rimasti esclusi dalla previsione i soli fattorini-uscieri in quanto, come si evince chiaramente dal successivo articolo 10, a tale scopo avrebbero dovuto essere utilizzati in via ordinaria i commessi dipendenti dal Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, cui sono stati aggregati detti uffici.

Di fatto, però, in molti casi le rappresentanze diplomatiche, stante l'esiguità del personale a loro disposizione, non

hanno potuto assegnare fattorini-uscieri agli uffici degli addetti militari, anche perché sovente gli uffici stessi sono ubicati in stabile diverso da quello dell'ambasciata. Di qui la necessità del ricorso all'assunzione *in loco* di personale precario a contratto, ai sensi del primo comma dello stesso articolo 10 della legge n. 838 del 1973.

Nove unità di detto personale, per effetto dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono state di recente inquadrate a ruolo nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'*ex* carriera del personale ausiliario della Difesa. Senonché, non essendo previsti negli organici degli

uffici degli addetti militari posti di fattorino-uscieri, detto personale dovrebbe essere chiamato a svolgere le sue funzioni in territorio nazionale. Una siffatta soluzione comporterebbe grave disservizio per gli uffici di appartenenza e riproporrebbe il problema dell'assunzione *in loco* di nuovi fattorini-uscieri a contratto; essa, inoltre, avrebbe gravi conseguenze anche per gli interessati e per le loro famiglie, i cui componenti risiedono stabilmente all'estero, dove svolgono le loro attività e si trovano inseriti nel contesto sociale del paese estero di appartenenza, di cui conoscono lingua ed usanze.

Per ovviare ai predetti inconvenienti, è stato predisposto l'unito disegno di legge che, mediante le opportune modifiche della ripetuta legge n. 838 del 1973, istituisce ordinativamente posti in organico di fattorino-uscieri presso gli uffici degli addetti militari italiani all'estero, consentendo così ai nove impiegati testé inquadrati a ruolo, di continuare a prestare la loro opera nei predetti uffici.

Il provvedimento non comporta onere finanziario, trattandosi di personale che già percepisce gli emolumenti fissi ed accessori spettanti al personale all'estero.

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, è sostituito dal seguente:

« L'addetto dispone di un ufficio del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista e di fattorino-usciera. Le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o ad impiegati civili della IV e V qualifica funzionale e quelle di fattorino-usciera a dipendenti civili della II e III qualifica funzionale, appartenenti agli organici del Ministero della difesa ».

2. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, è sostituito dal seguente:

« I contratti di cui al precedente articolo non possono superare la durata di un anno, con possibilità di rinnovo, e sono regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato con legge 17 luglio 1970, n. 569, e con legge 13 agosto 1980, n. 462, con esclusione di quelle relative ai contratti a tempo indeterminato concernenti il personale assunto sul posto dall'Amministrazione degli affari esteri per il disimpegno di mansioni di categoria corrispondente ».